

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

LXII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>
PRESIDENTE . . . . .	617	JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819);
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820) . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	617	678
<b>Comunicazioni del Governo:</b>		PRESIDENTE . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	618	678
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	618	BOGONI . . . . .
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		678
Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (3037) . . . . .	619	<b>Votazione segreta:</b>
PRESIDENTE . . . . .	619	TROISI . . . . .
COLASANTO, <i>Relatore</i> . . . . .	619	JACOPONI . . . . .
Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (3038) . . . . .	668	BOGONI . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	668	COLASANTO . . . . .
Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (3039). . . . .	671	PRESIDENTE . . . . .
PRESIDENTE . . . . .	671, 672	678
BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	671	678
TROISI . . . . .	671	678
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	671	678

**La seduta comincia alle 10,35.**

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Farinet e Vigo sono in congedo.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Mancini e Bensi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Guadalupi e Cavalere Alberto.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

**Comunicazioni del Governo.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la presenza del Ministro dimostra l'importanza della seduta odierna, nella quale vengono discussi tre provvedimenti a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato.

Ringrazio il Ministro per la sua presenza, e soprattutto per le provvidenze che giungono al nostro esame e che tanto favore hanno riscosso nella massa degli interessati, come è dimostrato dal numero non trascurabile di telegrammi e lettere che sono pervenuti da ogni parte d'Italia alla Presidenza della nostra Commissione, sollecitanti l'immediata approvazione dei tre disegni di legge.

ANGELINI. *Ministro dei trasporti.* Desidero dichiarare che quanto ha fatto rilevare il Presidente della Commissione risponde ad una realtà che ci conforta. Infatti i disegni di legge recanti provvidenze (che in realtà sono quattro dato che l'ultimo sarà approvato in questi giorni dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e si riferisce agli aumenti biennali degli stipendi, non solo per il personale delle ferrovie dello Stato ma anche per quello di altre amministrazioni) realizzano le aspirazioni — almeno le più importanti — del personale delle ferrovie tanto che essi sono stati concordati con tutte le organizzazioni sindacali, ed il Senato li ha approvati all'unanimità.

Per questo il personale delle ferrovie dello Stato attende con grande ansia l'approvazione di questi provvedimenti da parte della vostra Commissione, ed io sarei veramente lieto che ciò avvenisse al più presto, in modo da poter dar luogo sollecitamente alla attuazione di quei benefici. Non posso non ricordare che ad esso personale va tutta la mia solidarietà per lo sforzo che compie giornalmente con spirito di disciplina e di sacrificio tanto da dare ogni giorno le prove che questo servizio pubblico, tanto essenziale per la vita della Nazione, è svolto con senso profondo di responsabilità.

Per questo ho voluto fare tutto il possibile per giungere alla concezione delle provvidenze in parola, ciò che rappresenta un traguardo di pacificazione nell'ambiente del personale delle Ferrovie dello Stato.

Prego pertanto la Commissione di voler tenere presente questo stato di cose in modo da poter concludere l'esame dei provvedimenti con la necessaria urgenza.

Di un'altra comunicazione certamente gradita sono in debito agli onorevoli membri della Commissione. Ieri finalmente, dopo una bat-

taglia che è durata dodici anni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che prevede il pagamento alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli oneri extra-aziendali per tutti i servizi resi ad altre amministrazioni dello Stato.

Per circa 12 anni la Commissione, attraverso i suoi relatori e Presidenti, ha invocato questa chiarificazione degli oneri dello Stato e la loro distinzione dagli oneri aziendali delle ferrovie. Una soluzione provvisoria si è avuta in un primo tempo con un riconoscimento da parte del Ministro del tesoro di un forfait di 40 milioni: quella definitiva viene ora col disegno di legge approvato — come dicevo — ieri dal Consiglio dei Ministri, il quale stabilisce che ogni anno si faccia un consuntivo dei servizi resi alle varie amministrazioni dalle ferrovie dello Stato, le quali avranno per essi il giusto compenso. È questo indubbiamente un elemento determinante della chiarificazione del bilancio dell'Azienda autonoma, che consentirà di avviare la suddetta amministrazione a quella vera auspicata autonomia finanziaria.

L'approvazione di questo provvedimento segna altresì una vittoria per la nostra Commissione che è tanto benemerita per le battaglie che per essa ha combattuto per dodici anni, sollecitando anche in Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, voti in proposito, oggi finalmente coronati da successo.

Il provvedimento ha una importanza determinante anche sotto un altro punto di vista: il fatto che le altre amministrazioni debbano corrispondere alle ferrovie dello Stato il prezzo dei servizi ad esse resi, rappresenterà — ne sono certo — un incentivo verso l'autolimitazione delle spese che verranno d'ora innanzi certamente ridotte allo stretto necessario con vantaggio comune dello Stato e dell'andamento del servizio.

PRESIDENTE. Desidero dichiarare all'onorevole Ministro che la nostra Commissione aveva ancora una volta sostenuto il principio del rimborso degli oneri extra-aziendali in occasione della discussione dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1957-58. Non solo, ma ha fatto voti affinché lo stesso principio venga esteso all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che si trova nelle identiche condizioni dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Desidero quindi tranquillizzare l'onorevole Ministro che il Presidente ed i membri della

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Commissione sanno valutare — anche in sua assenza — tutti gli sforzi che vengono compiuti dal Ministero dei trasporti.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3037).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato, concernente: « Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie delle ferrovie dello Stato ».

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Colasanto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLASANTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento di legge al nostro esame è stato già profondamente e dettagliatamente esaminato dal Senato dopo un accordo fra le organizzazioni sindacali ed il Ministro, e mi pare che il nostro primo dovere sia quello di venire incontro alle legittime esigenze dei ferrovieri approvandolo rapidamente nel testo inviatoci dall'altro ramo del Parlamento. Ogni remora sarebbe inopportuna in quanto provocherebbe malumori abbastanza giustificati.

Posso assicurare che le competenze accessorie per il personale ferroviario hanno sempre rivestito enorme importanza: per alcune qualifiche in certi periodi le competenze accessorie hanno superato addirittura le competenze fisse. Cito soltanto il caso dei macchinisti dei direttissimi e dei rapidi per i quali le competenze accessorie sono non soltanto un incentivo a far bene e molto, ma addirittura hanno raggiunto i limiti dello sfruttamento, in quanto il personale a volte ha rinunciato al riposo per malattia pur di non perderle.

Devo, come ferroviere, prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro dei trasporti e ringraziarlo per l'opera da lui svolta. Effettivamente la categoria dei ferrovieri si può oggi ritenere soddisfatta. È la prima amministrazione dello Stato che viene sistemata e sistemata bene, e la prova di questo sta nelle sollecitazioni che commissioni di ferrovieri di ogni partito, di ogni sindacato, sono venute a farci affinché si addivenga ad una rapida approvazione del provvedimento nel testo attuale. Devo quindi dar atto all'ono-

revole Ministro dei trasporti della capacità e della volontà con cui ha saputo portare in porto questi provvedimenti: i ferrovieri gliene sono grati. In pari tempo rinnovo agli onorevoli colleghi l'invito ad approvare il disegno di legge, rivolgendo un pensiero a questi lavoratori che si sacrificano con abnegazione e con alto senso di responsabilità. Noi diciamo che non soltanto il personale esecutivo, ma anche quello che presta la sua opera in tutti i campi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato costituisce un esempio di probità, di responsabilità ed anche di capacità tecnica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli e dei capitoli allegati che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Sono approvate le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato di cui all'allegato alla presente legge, in sostituzione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale medesimo approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 2.

All'onere di lire 7.400.000.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per lire 155.000.000, lire 3.210.000.000, lire 65.000.000, lire 2 miliardi e 400.000.000, lire 605.000.000, lire 590 milioni, lire 23.000.000, lire 20.000.000, lire 20.000.000, lire 280.000.000, lire 17.000.000, lire 2.000.000, lire 4.000.000 e lire 9.000.000, rispettivamente a carico dei capitoli numeri 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 41, 99, 101, 103, 105 e 107 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1957-1958.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

ALLEGATO

## CAPO I.

## INDENNITÀ DI TRASFERTA

## Art. 1.

*Generalità-Residenza*

L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, quest'ultimo è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'Ufficio la Stazione o l'Impianto al quale il dipendente appartiene.

Per residenza dei Sorveglianti della linea si intende la sede dell'Ufficio del Sorvegliante

Per residenza dei Capisquadra della linea, degli Operai dell'armamento, dei Cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, eccezione dei Cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

\* \* \*

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

## Art. 2.

*Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione*

Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- 1) Direttore Centrale - Direttore compartimentale di 1<sup>a</sup> cl. - Direttore centrale aggiunto - Direttore compartimentale . . . . . L.
- 2) Ispettore superiore - Ispettore capo . . . . . »
- 3) Ispettore principale - Ispettore - Segretario superiore di 1<sup>a</sup> cl. - Segretario superiore e qualifiche equiparate;  
Capo stazione sovrintendente, Capo stazione superiore e qualifiche corrispondenti . . . . . »

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

- 4) Segretario capo, Segretario principale, Segretario e qualifiche equiparate; Archivista capo, Applicato principale, Applicato e qualifiche equiparate; Capo stazione principale, Capo stazione di 1<sup>a</sup> cl., Capo stazione e qualifiche corrispondenti, Sottocapotecnico a. p., Capo verificatori, Capo treno di 1<sup>a</sup> cl., Macchinista di 1<sup>a</sup> cl. e Sorvegliante principale della linea . . . . . L. 120
- 5) Aiuto applicato e qualifiche equiparate, Assistente principale di stazione, Assistente di stazione, Capo treno, Conduttore principale a. p., Conduttore, Macchinista, Macchinista T. M., Aiuto macchinista, Verificatore, Operaio tecnico, Sorvegliante della linea, Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista . . . . . » 105
- 6) Qualifiche non comprese nei raggruppamenti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 . . . . . » 95
- 7) Infermiere, Usciere, Inserviente, Ausiliario di stazione, Manovratore, Deviatore, Frenatore, Accudiente a. p., Operaio dell'armamento, Cantoniere, Guardiano a. p., Operaio qualificato, Operaio comune, Manovale, Marinaio, Carbonaio . . . . . » 85

Per le ore di missione comprese fra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 %.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 km. e almeno 3 km. dalla residenza, e suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 %.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti comma, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a cinque ore.

### Art. 3.

#### *Missioni continuative*

L'indennità di trasferta è ridotta alla metà dopo i primi novanta giorni e cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno dieci chilometri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

## Art. 4.

*Qualifiche e promozioni*

L'indennità di trasferta è corrisposta in base alla qualifica effettiva del dipendente o del qualifica superiore della quale è incaricato di esercitare le funzioni quando sia trascorso un mese di utilizzazione continuativa nelle mansioni superiori.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

## Art. 5.

*Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata*

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza.

Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa fra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti comma si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 Km., per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto, almeno 12 ore, sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

## Art. 6.

*Computo della durata della missione*

Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

#### Art. 7.

##### *Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni — Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine*

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, la indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal 1° comma dell'articolo 3.

Ai fini del primo comma si intendono per giorni di missione i giorni durante i quali il personale acquista comunque titolo all'indennità di trasferta.

Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al 3° comma dell'articolo 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 km.

#### Art. 8.

##### *Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza*

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari del-

l'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsì in residenza, semprechè non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

Il Direttore Generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsì in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.

#### Art. 9.

##### *Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni*

Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

- a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;
- b) a richiesta del Pubblico Ministero, dell'imputato o della Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;
- c) a richiesta del Pubblico Ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
- d) a richiesta del Pubblico Ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;
- e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

#### Art. 10.

##### *Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta*

È concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

- a) perchè leso in infortunio sul lavoro, o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
- b) perchè imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'Autorità Giudiziaria e semprechè venga mandato esente da pena;
- c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;
- d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che obbligato a conseguire; è concessa anche per esami di promozione o di passaggio di qualifica e per le relative visite mediche, semprechè risulti conseguita l'idoneità;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda, salvo che il dipendente sia ricoverato spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortunio al lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

g) per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

#### Art. 11.

##### *Viaggi e rimborso delle spese di viaggio*

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle Ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1<sup>a</sup> o alla 2<sup>a</sup> classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio.

Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal Direttore generale.

Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del « diritto fisso » spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con tutti.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei, devono essere autorizzati dai Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei Servizi e dai Direttori compartimentali per il rimanente personale.

Può consentirsi dal Capo dell'Ufficio o Impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 52.

#### Art. 12.

##### *Indennità chilometrica - Rimborsi*

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, i percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura in cui appresso:

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 1,25
dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 0,85

La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto i servizi di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 % delle spese stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisisca titolo o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

In casi eccezionali è facoltà del Direttore Generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

#### Art. 13.

##### *Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto*

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del Ripartimento di navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai Capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi speciali di cui ai Capi VIII e IX, al personale di macchina e dei treni:

- a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione
- b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro, o da un deposito ad un'officina e viceversa;
- c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di scorta;
- d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti degli stessi da un deposito ad un altro o tra depositi e officina, quando uno dei due impianti interessati al movimento venga a cadere fuori delle linee sulle quali presta normalmente servizio con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche, automotrici elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato l'agente.

#### Art. 14.

##### *Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta*

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Al personale singolarmente incaricato di soprintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte

della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile, la cui misura è stabilita dal Direttore Generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

#### Art. 15.

##### *Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti*

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto ministeriale, di concerto col Ministro del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

### CAPO II.

#### INDENNITÀ DI TRASLOCO

#### Art. 16.

##### *Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie*

Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

#### Art. 17.

##### *Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi*

Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

- a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda;
- b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;
- c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno 3 anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei Servizi e i Direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

#### Art. 18.

##### *Indennità e rimborsi relativi al trasloco*

Al dipendente traslocato è corrisposta l'indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonchè una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento alle persone di famiglia del dipendente traslocato sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con diritto al trattamento di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio un'indennità chilometrica di lire 36 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con un'indennità chilometrica di lire 26 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.600 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, e di lire 3.100 per trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati nel recinto delle stazioni ferroviarie o lungo la linea, provvede di regola l'Azienda stessa con proprio personale. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se l'Azienda provvede con proprio personale a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quant'altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento, e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora

#### Art. 19.

##### *Indennità di prima sistemazione*

Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

Direttore centrale, Direttore centrale aggiunto, Direttore compartimentale di 1 <sup>a</sup> cl., Direttore compartimentale . . . . .	78.000
Ispettore superiore, Ispettore capo, Ispettore principale, Segretario superiore di 1 <sup>a</sup> cl. e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche corrispondenti . .	62.000
Rimanente personale direttivo e di concetto degli uffici e dirigente del personale dell'eser- cizio; Archivista capo e Applicato principale, Applicato e qualifiche equiparate; Capo treno 1 <sup>a</sup> cl., Macchinista di 1 <sup>a</sup> cl. . . . .	51.000
Restante personale . . . . .	41.000

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini dei precedenti comma, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo la eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

## Art. 20.

*Trasloco della famiglia in comune viciniore alla residenza*

Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto comune viciniore e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

## Art. 21.

*Indennità di trasloco al personale collocato a riposo*

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio dell'Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

## Art. 22.

*Cambi di abitazione disposti dall'Azienda*

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi, per ordine della Azienda, da uno ad un altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, un'indennità di lire 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali.

Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda

riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

### Art. 23.

#### *Rimborso della pigione*

Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabili ca un'indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quali condizioni egli possa pattuirla.

Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifiuta la differenza, se prechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore locale.

A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi all'alloggio a norma dell'articolo 24.

I Direttori centrali per il personale e delle sedi centrali dei servizi e i Direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente convinti ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

### Art. 24.

#### *Prescrizioni relative al rimborso della pigione*

Per il rimborso previsto dall'articolo 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio Capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

## Art. 25.

*Congedo per trasloco*

Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

## CAPO III.

## SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ

## Art. 26.

Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime :

L O C A L I T À	Aiuto applicato e qualifiche equiparate; personale ausiliario degli uffici; personale esecutivo dell'esercizio, escluso il capo treno di 1ª cl. e il macchinista di 1ª cl.	Rimanente personale
Modane, Chiasso Innsbruck, Arnoldstein Brennero, S. Candido, Tarvisio . . . . .	3.500	4.500
Ventimiglia, Domodossola, Luino, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso . . . . .	1.750	2.250

## Art. 27

Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che no hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico; il soprassoldo stesso è ridotto alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo.

## Art. 28.

Il soprassoldo di località si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista diritto, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

## CAPO IV.

## INDENNITA' DI MALARIA

## Art. 29.

L'indennità di malaria è corrisposta ai dipendenti :

- a) che risiedono nelle località dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;
- b) che in dette località debbono sostare, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore.

## Art. 30.

L'indennità di malaria è corrisposta nella misura di lire 26 giornaliera.

## Art. 31.

L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta :

- a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto, per intero o in parte, lo stipendio;
- b) ad aspettativa per motivi di salute;
- c) a riposo settimanale ed a festività infrasettimanale;
- d) a congedo ordinario.

## Art. 32.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo non spetta la indennità di malaria quando il dipendente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica.

## CAPO V.

## ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI

## Art. 33.

Il personale rivestito delle qualifiche appresso indicate e che esercita permanentemente le mansioni della propria qualifica è tenuto ad alloggiare nei locali che l'Azienda mette a sua disposizione oppure a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

Per giustificati motivi l'Azienda può consentire a detto personale di rinunciare all'alloggio assegnatogli nei suoi fabbricati, ma in tal caso il medesimo perde il diritto al trattamento di cui al presente articolo.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Il personale di cui sopra che occupa gli alloggi messi a sua disposizione dall'Azienda nell'impianto dove viene utilizzato o nelle immediate vicinanze di esso, viene assoggettato al pagamento dal canone mensile stabilito dall'Azienda stessa in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, ridotto della percentuale indicata nella colonna A della tabella seguente.

Il personale delle anzidette qualifiche che è, invece, alloggiato in locali dell'Azienda non compresi fra quelli di cui sopra, ma ubicati a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, viene assoggettato al pagamento del canone previsto nel precedente comma, ridotto della percentuale indicata nella colonna B della tabella.

Al personale che prende abitazione in alloggio privato, ubicato a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, è concesso uno speciale compenso mensile nella misura indicata nella colonna C della tabella.

La distanza di cui ai precedenti comma si computa lungo l'itinerario che deve essere normalmente seguito per raggiungere dall'abitazione il posto di lavoro.

Q U A L I F I C H E	A	B	C
			lire
1) Stazioni			
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale, e di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i>	35%	20%	3.500
Capo stazione di 1 <sup>a</sup> classe e di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	40%	25%	2.500
Capo stazione . . . . .	45%	30%	2.000
Deviatore capo e Capo squadra deviatori . . . . .	50%	35%	1.700
Deviatore . . . . .	55%	40%	1.400
2) Depositi locomotive			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i>	35%	20%	3.500
Capo deposito di 1 <sup>a</sup> classe, Capo deposito, Macchinista di 1 <sup>a</sup> classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito . . . . .	40%	25%	2.500
Consegnatario carri soccorso di 1 <sup>a</sup> categoria e suo sostituto . . . . .	50%	35%	1.700
3) Squadre rialzo			
Capo tecnico superiore, principale, di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> , di 1 <sup>a</sup> classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico . . . . .	35%	20%	3.500
Capo verificatori in sede compartimentale . . . . .	50%	35%	1.700
4) Linea			
Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea	55%	40%	1.400
Cantoniere scelto, Guardiano <i>ad personam</i> e Cantoniere . . . . .	60%	45%	1.000
5) Impianti elettrici e di segnalamento			
Capo tecnico superiore, principale e di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonché delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione . . . . .	35%	20%	3.500
Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> classe., Capo tecnico e Sottocapo tecnico <i>ad personam</i> addetti come sopra . . . . .	40%	25%	2.500
Operaio tecnico, Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1 <sup>a</sup> classe, Operaio qualificato e Operaio comune addetti come sopra . . . . .	50%	35%	1.700
6) Capi Reparti di esercizio			
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti Elettrici . . . . .	35%	20%	3.500

## Art. 34.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Azienda dopo che si sia provveduto al personale di cui all'articolo 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti dipendenti:

- a) Manovratori capi e Capi squadra manovratori;
- b) Manovratori.

Il canone mensile per i suddetti dipendenti viene ridotto nella stessa misura prevista, rispettivamente, per i Deviatori capi e per i Deviatori nel precedente articolo 33.

Il dirigente delle centrali e sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, gli Alunni d'ordine *ad personam* del Servizio Movimento utilizzati permanentemente in funzioni di movimentista, il personale tecnico ed operaio del Servizio Impianti Elettrici addetto alle centrali idroelettriche, i Manovali delle squadre di pronto intervento dipendenti da quest'ultimo Servizio, nonché l'altro personale, non contemplato nel precedente articolo che, a giudizio del Direttore generale, fosse conveniente di far abitare nelle immediate vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio, sono assoggettati al pagamento del canone ridotto nella misura prevista nella colonna A della tabella di cui allo stesso articolo 33 per i dipendenti di pari gruppo e qualifica corrispondente.

## Art. 35.

Il trattamento di alloggio alle condizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 33 è conservato nei casi:

a) di trasferimento ad altro impianto ove il dipendente, per le mansioni disimpegnate, continua ad avere titolo al trattamento previsto dall'articolo 33, allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o in prossimità del nuovo posto di lavoro, sia eccezionalmente autorizzato a conservare l'alloggio di servizio occupato prima del trasferimento;

b) di congedo straordinario;

c) di malattia o di aspettativa per ragioni di salute, fino a quando compete il relativo trattamento economico;

d) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento suddetto, ma ciò limitatamente ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia, nell'occasione, conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Alle stesse condizioni l'alloggio può essere conservato, per decisione del Comitato d'esercizio, qualora le esigenze del servizio lo consentano, in caso di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, anche d'ufficio o in via cautelare.

## Art. 36.

La concessione del trattamento previsto dal presente Capo è subordinata all'osservanza delle norme che disciplinano l'uso degli alloggi di proprietà dell'Azienda.

## CAPO VI.

## COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

## Art. 37.

È considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

Al personale di condotta, di scorta ai treni e navigante, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per il tempo impiegato nei vari servizi, da computare nei modi indicati rispettivamente negli articoli 42, 49 e 77, per la parte eccedente in ciascun mese il numero di ore risultanti dal prodotto delle giornate di presenza in servizio per otto, con un massimo di 6 giorni lavorativi alla settimana. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto, da effettuare nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 39 per la qualifica rivestita, esclude il pagamento, per le stesse ore, del premio per ora di lavoro di cui ai predetti articoli 42, 49 e 77.

## Art. 38.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni rese oltre la durata del lavoro ordinario.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e qualifiche più elevate il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfetaria.

## Art. 39.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte dalle ore 22 alle ore 6, e nei giorni festivi.

Non compete il compenso per lavoro straordinario;

a) ai dipendenti i quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

b) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate .

## Art. 40.

Previa autorizzazione del Direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal Direttore generale.

## CAPO VII.

## SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

## Art. 41.

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 70 per la prima categoria e di lire 40 per la seconda categoria.

Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni, o che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio o responsabilità, secondo norme da approvarsi dal Direttore generale.

Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario.

Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennità di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 e 79, rispettivamente.

## CAPO VIII.

## COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI MACCHINA

## Art. 42.

*Premio per ora di lavoro*

In luogo del premio di operosità, previsto dall'articolo 58, viene corrisposto al personale di macchina un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata in viaggio nella condotta delle locomotive, delle elettromotrici e delle automotrici:

Macchinista . . . . .	L. 40
Aiuto macchinista . . . . .	L. 27

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene anche conto:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore, ed in 45 minuti per i treni elettrici, elettromotrici e automotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio;

b) del tempo medio a disposizione del movimento, stabilito per ogni impianto dal Capo del Servizio;

c) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori residenza ma entro la circoscrizione del deposito al quale il personale appartiene;

d) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene inoltre corrisposto:

- 1) per tre quarti del tempo impiegato
  - nelle manovre in residenza;
  - nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del Direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, lo stesso Direttore generale ha, però, la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;
- 2) per due terzi del tempo impiegato nella esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;
- 3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio o nella riserva pre-senziata;
- 4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di condotta ha titolo a quest'ultimo premio.

#### Art. 43.

##### *Premio di percorrenza*

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio, od in servizio alle tradotte o alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o chilometro reale per le manovre) un premio di percorrenza nella seguente misura:

	Macchinista	A. macchinista
Locomotive a vapore alimentate a carbone . . . . .	L. 4,00	3,35
Locomotive a vapore alimentate a nafta . . . . .	» 3,80	2,85
Locomotive Diesel, Diesel elettriche e locomotive elettriche a corrente alternata. . . . .	» 2,30	1,80
Locomotive elettriche a corrente continua . . . . .		
Automotrici ed autotreni. . . . .		
Elettromotrici ed elettrotreni. . . . .		

#### Art. 44.

##### *Indennità di pernottazione*

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa la durata dell'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma 2° sub a) dell'articolo 42, e del tempo medio a disposizione del movimento.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

#### Art. 45.

##### *Compenso per assenza dalla residenza*

Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano servizi per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui all'articolo 44.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

#### Art. 46.

##### *Premio di economia*

#### A) TRAZIONE A VAPORE.

Ai Macchinisti e agli Aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia di combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per tre quinti ai Macchinisti e per due quinti agli Aiuto macchinisti.

Per determinati tipi di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può però, a giudizio del Capo del Servizio Materiale e Trazione, essere accordato all'Aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

#### B) TIPI DI TRAZIONE DIVERSI DA QUELLA A VAPORE.

Ai Macchinisti ed agli Aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e Diesel, o con altri tipi di motori endotermici, è pure concesso un premio di cointeressamento alla economia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai Macchinisti e per un terzo agli Aiuto macchinisti.

Agli effetti della liquidazione del premio di economia sui consumi di energia, combustibili e carburanti, si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

\* \* \*

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito alla economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

#### Art. 47.

##### *Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente.*

Per servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposti all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo VIII spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'articolo 43 e di economia di cui all'articolo 46, che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

#### Art. 48.

##### *Servizi speciali*

Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio Materiale e Trazione.

### CAPO IX.

#### COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

#### Art. 49.

##### *Premio per ora di lavoro*

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, viene corrisposto al personale di scorta ai treni un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta:

Capo treno . . . . .	L. 32
Conduttore . . . . .	» 14
Assistente viaggiante . . . . .	» 13
Frenatore . . . . .	» 12

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica, il premio per ora di lavoro, rispettivamente spettante, è aumentato nella seguente misura:

Capo treno e Conduttore . . . . .	L. 7,50
Assistente viaggiante e Frenatore . . . . .	» 5,00

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato, in servizio;

b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

1) per tre quarti del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del Direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza lo stesso Direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;

2) per due terzi del tempo impiegato in residenza, per le operazioni di riordino delle merci e di spunta dei carri;

3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di scorta ai treni ha titolo a quest'ultimo premio.

## Art. 50.

*Premio di percorrenza*

Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde, per ogni chilometro reale di percorso un premio nella seguente misura:

QUALIFICHE	Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori
Capo treno . . . . .	1,30	1,70
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore . . . . .	0,90	1,20

## Art. 51.

*Indennità di pernottazione*

Al personale di scorta ai treni che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di L. 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma 3°, sub a), dell'art. 49.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni fuori residenza viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

## Art. 52.

*Compenso per assenza dalla residenza*

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza continuata dalla residenza quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino una assenza continuata di durata superiore a sei ore:

Capo treno . . . . .	L. 40
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore . . . . .	» 32

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

## Art. 53.

*Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio*

Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computandosi le ore di lavoro a norma dei comma primo e secondo dell'art. 49) nelle seguenti misure:

Capo treno . . . . .	L. 15
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore . . . . .	» 9

I Manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennità di trasferta, le competenze previste dal presente Capo per i Frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

## Art. 54.

*Soprassoldo per cumulo di funzioni*

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante, e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente Capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonché un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale.

Lo stesso trattamento compete al Capo treno quando scorti, senza ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

## Art. 55.

*Scorta sui treni senza bagagliaio*

I Capi treno, Conduttori principali *ad personam*, Conduttori ed Assistenti viaggianti addetti alla scorta dei treni senza bagagliaio su determinati tratti di linea e che prendono posto nella garetta di un freno coperto, ricevono un soprassoldo di L. 18 e di L. 12, per ogni ora di effettiva scorta, rispettivamente per i treni a trazione a vapore e per i rimanenti.

I tratti di linea che danno titolo al detto soprassoldo sono stabiliti dal Direttore generale.

Il soprassoldo stesso è da corrispondere in ogni caso al Conduttore ed all'Assistente viaggiante quando, per risparmiare un agente nella frenatura, prendono posto in una garetta da frenatore per la manovra di un freno attivo.

## Art. 56.

*Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali*

Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di Capo treno, Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente Capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi, per il servizio stesso, dalla corrisponsione dell'indennità di trasferta.

Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio Movimento.

## CAPO X.

## PREMI DI RENDIMENTO

## Art. 57.

*Premio di maggior produzione.*

Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della trecentodicesima parte dello stipendio annuo iniziale.

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore a quello medio liquidabile per premio di operosità ai pari qualifica che lavorano in economia, compete agli interessati quest'ultimo premio.

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale.

## Art. 58.

*Premio di operosità.*

Al personale delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata è corrisposto un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonché per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito con le modalità indicate nel successivo art. 59.

Le misure giornaliere minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<b>PERSONALE DIRETTIVO</b>		
Direttore centrale . . . . .	1.200	2.200
Direttore compartimentale di 1ª classe . . . . .		
Direttore centrale aggiunto . . . . .	1.050	1.900
Direttore compartimentale . . . . .		
Ispettore superiore . . . . .	850	1.600
Ispettore capo . . . . .	750	1.350
Cassiere principale <i>ad personam</i> . . . . .		
Ispettore principale . . . . .	650	1.150
Cassiere di 1ª classe <i>ad personam</i> . . . . .		
Ispettore . . . . .	550	1.000
Cassiere di 2ª classe <i>ad personam</i> . . . . .		
<b>PERSONALE DEGLI UFFICI</b>		
a) <i>Personale di concetto</i>		
Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate . . . . .	400	670
Segretario superiore e qualifiche equiparate . . . . .	320	500
Segretario capo e qualifiche equiparate . . . . .	250	430
Segretario principale e qualifiche equiparate . . . . .	200	350
Segretario e qualifiche equiparate . . . . .	170	300
b) <i>Personale esecutivo</i>		
Archivista capo e qualifiche equiparate . . . . .	210	370
Applicato principale e qualifiche equiparate . . . . .	180	310
Applicato e qualifiche equiparate . . . . .	140	230
Aiuto applicato e qualifiche equiparate . . . . .	120	210
c) <i>Personale ausiliario</i>		
Aiutante . . . . .	115	200
Commesso <i>ad personam</i> — Usciere capo . . . . .	90	180
Usciere di 1ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	80	160
Usciere . . . . .	70	150
Inserviente . . . . .	50	140
Infermiere di 1ª classe . . . . .	85	175
Infermiere . . . . .	70	160

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<b>PERSONALE DELL'ESERCIZIO</b>		
<i>Dirigenti delle stazioni</i>		
<b>MOVIMENTISTI</b>		
Capo stazione sovrintendente . . . . .	550	850
Capo stazione superiore . . . . .	450	720
Capo stazione principale . . . . .	360	620
Capo stazione di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> - Capo stazione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	300	500
Capo stazione di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> - Capo stazione	230	430
<b>GESTIONISTI</b>		
Capo gestione sovrintendente . . . . .	450	750
Capo gestione superiore . . . . .	350	600
Capo gestione principale . . . . .	270	500
Capo gestione di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> - Capo gestione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	220	400
Capo gestione di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> - Capo gestione .	170	340
<b>TELEGRAFISTI</b>		
Capo telegrafista principale . . . . .	240	450
Capo telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	190	350
Capo telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Capo telegrafista . . . . .	140	290
<b>INTERPRETI</b>		
Interprete principale . . . . .	200	450
Interprete di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> - Interprete di 1 <sup>a</sup> clas- se . . . . .	170	350
Interprete . . . . .	140	290
<i>Personale esecutivo delle stazioni</i>		
<b>a) D'ORDINE</b>		
Aiutante <i>ad personam</i> . . . . .	150	270
Alunno <i>ad personam</i> . . . . .		
Assistente principale di stazione . . . . .		
Assistente di stazione . . . . .	120	240
<b>b) MANOVRE</b>		
Manovratore capo . . . . .	200	400
Capo squadra manovratori . . . . .	175	350
Ma e . . . . .	150	300

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>e) SCAMBI</i>		
Deviatore capo . . . . .	200	400
Capo squadra deviatori . . . . .	150	300
Deviatore . . . . .	125	250
<i>d) AUSILIARI</i>		
Aiutante assistente di stazione . . . . .	90	180
Ausiliario di stazione . . . . .	70	140
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante</i>		
Capo personale viaggiante superiore . . . . .	400	650
Capo personale viaggiante principale . . . . .	320	560
Capo personale viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	250	450
Capo personale viaggiante . . . . .	180	360
<i>Controllori viaggianti</i>		
Controllore viaggiante principale . . . . .	160	300
Controllore viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	120	240
Controllore viaggiante . . . . .	100	200
<i>Personale dei treni</i>		
Capo treno di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	170	280
Capo treno . . . . .	140	240
Conduuttore principale <i>ad personam</i> . . . . .	120	200
Conduuttore . . . . .		
Assistente viaggiante . . . . .	100	180
Frenatore . . . . .	80	150
<i>Dirigenti dei depositi locomotive</i>		
Capo deposito sovrintendente . . . . .	600	900
Capo deposito superiore . . . . .	550	850
Capo deposito principale . . . . .	500	800
Capo deposito di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	460	740
Capo deposito di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Capo deposito . . . . .	430	700

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>Personale di macchina</i>		
Macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	210	360
Macchinista . . . . .	180	310
Macchinista T. M. - Aiuto macchinista . . . . .	150	250
Aiuto macchinista T. M. . . . .	120	220
Accudiente <i>ad personam</i> . . . . .	90	180
<i>Dirigenti della linea</i>		
Sorvegliante principale della linea . . . . .	230	430
Sorvegliante della linea . . . . .	200	380
<i>Personale esecutivo della linea</i>		
Capo squadra della linea . . . . .	140	280
Cantoniere scelto . . . . .	120	240
Cantoniere - Guardiano <i>ad personam</i> . . . . .	100	200
<i>Dirigenti tecnici</i>		
Capo tecnico sovrintendente . . . . .	550	800
Capo tecnico superiore . . . . .	500	750
Capo tecnico principale . . . . .	450	710
Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	410	680
Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Capo tecnico . . . . .	380	650
<i>Operai e verificatori</i>		
Sottocapotecnico <i>ad personam</i> . . . . .	350	630
Capo verificatori . . . . .		
Verificatore . . . . .	300	580
Operaio tecnico . . . . .	230	430
Operaio specializzato . . . . .	190	390
Operaio qualificato di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	160	350
Operaio qualificato . . . . .	140	320
Operaio comune . . . . .	100	280
<i>Manovali</i>		
Capo squadra manovali . . . . .	125	330
Manovale . . . . .	60	200

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>Ufficiali delle navi traghetto</i>		
Comandante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	550	850
Direttore di macchina di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Comandante - Direttore di macchina . . . . .	450	720
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	360	620
Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .		
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .		
Ufficiale navale - Ufficiale macchinista . . . . .	300	500
<i>Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto</i>		
Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista . .	180	320
Secondo nostromo - Motorista di 1 <sup>a</sup> classe - Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	150	280
Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	120	250
Motorista - Elettricista . . . . .	100	220
Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista <i>ad personam</i>	90	180
Marinaio . . . . .	70	150
Carbonaio . . . . .	50	100

Per il personale sottoindicato le misure massime del premio di operosità sono aumentate delle percentuali a fianco indicate:

- a) Segretari superiori di 1<sup>a</sup> cl., Segretari superiori e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio . . . . . 20%
- b) Segretari capi e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti, in via continuativa, alla dirigenza di reparti di esercizio. . . . . 35%
- c) Movimentisti con funzioni di dirigenti centrali, dirigenti unici, dirigenti regolatori delle manovre e movimentisti delle cabine apparati centrali elettrici . . . . . 25%
- d) Macchinisti istruttori . . . . . 30%
- e) Assistenti di stazione ed aiutanti assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista . . . . . 20%
- f) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche . . . . . 50%

## Art. 59.

Il premio di operosità, stabilito dall'articolo precedente, è attribuito nella misura minima prevista quando il dipendente è utilizzato in un posto che presenta responsabilità, rischi e disagi pressoché normali e quando il rendimento del dipendente medesimo è pure da considerarsi normale.

Quando, invece, il posto occupato comporta responsabilità, rischi e disagi superiori a quelli normali o quando il rendimento dell'interessato è particolarmente elevato, il premio può essere assegnato in misura superiore alla minima fino a raggiungere il massimo previsto.

La valutazione del disagio deve essere fatta in relazione all'incarico affidato al dipendente e non in relazione alle condizioni di disagio relative alla località in cui il dipendente stesso presta servizio.

Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella misura minima prevista.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto o soppresso per negligenza o scarso rendimento nel servizio. In caso di riduzione dello stipendio, deliberato a seguito di procedimento disciplinare, il premio di operosità deve essere, comunque, ridotto in uguale proporzione.

Al personale dell'esercizio utilizzato in mansioni del personale degli uffici il premio di operosità compete, in ogni caso, nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica assimilata.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono spetta per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario.

Il premio di operosità previsto dall'articolo 58 per il personale che fruisce delle competenze speciali di cui ai Capi VIII, IX e XIII, è da corrispondere per le giornate di effettiva presenza in servizio durante le quali il personale stesso non percepisca le competenze medesime.

Le altre norme relative alla determinazione della misura del premio ed alle modalità di applicazione delle eventuali riduzioni o della soppressione del medesimo sono approvate dal Direttore generale.

## CAPO XI

## COMPENSI DIVERSI

## Art. 60.

*Soprassoldo per servizio in galleria*

## A) PERSONALE DI MACCHINA E DEI TRENI.

Al personale addetto alla condotta ed alla scorta dei treni con trazione a vapore transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è corrisposto un soprassoldo stabilito, per ogni corsa e per ciascun agente, nella misura di L. 40.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale suddetto avessero a diminuire o cessare, per qualsiasi causa, i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Il soprassoldo spetta solamente al personale residente o in sussidio presso i depositi locomotive che provvedono al servizio dei tratti di linea per i quali il soprassoldo è stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

## B) PERSONALE DELLA LINEA.

Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da gallerie di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

	Capi squadra della linea	Operai del l'armamento e Canton.
I) tratto coperto fino al 15% della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500 . . . . .	L. 50	L. 45
II) tratto coperto da oltre il 15% e fino al 30% della lunghezza del cantone . . . . .	» 70	» 65
III) tratto coperto da oltre il 30% e fino al 60% della lunghezza del cantone. . . . .	» 90	» 85
IV) tratto coperto oltre il 60% della lunghezza del cantone . . . . .	» 115	» 110

La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di L. 10 o di L. 20 al giorno, rispettivamente, quando per uno solo o per tutti i cantoni limitrofi compete il soprassoldo stesso.

Al Sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al Capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 ml.

## C) PERSONALE DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI.

Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio Impianti Elettrici tenuto a prestare servizio in galleria per la manutenzione degli impianti su tratti di linee coperti da gallerie di una lunghezza complessivamente non inferiore a metri 500 è corrisposto un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

QUALIFICHE	Lunghezza del tratto coperto rispetto all'estensione del tronco		
	Fino al 30% con un minimo di m. 500	Oltre al 30% fino al 60%	Oltre il 60%
Capo tecnico superiore . . . . .	30	42	52
Capo tecnico principale . . . . .	28	38	48
Capo tecnico di 1 <sup>a</sup> cl. a.p. e Capo tecnico 1 <sup>a</sup> cl. . . . .	27	35	44
Capo tecnico . . . . .	23	30	38
Sotto capo tecnico a. p. . . . .	21	28	35
Operaio tecnico . . . . .	20	27	33
Operaio specializzato . . . . .	18	25	31
Operaio qualificato di 1 <sup>a</sup> classe e Capo squadra manovali . . . . .	17	23	29
Operaio qualificato . . . . .	16	21	26
Operaio comune . . . . .	14	19	23
Manovale . . . . .	13	18	23

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli tronchi al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

Art. 61.

*Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche*

Al personale addetto a lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettive gravosità per il fatto che richiedano manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di L. 54.

Il Direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

Art. 62.

*Premi eccezionali*

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce « premi eccezionali al personale », un fondo per compensi speciali per particolari benemerienze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di L. 50.000 i suddetti premi sono concessi dal Direttore generale.

Art. 63.

*Premio per le sostituzioni*

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dirigente o di un agente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sostituzione con altro dirigente o agente disponibile, può essere concesso, per ogni giornata di assenza, al dipendente o ai dipendenti che, in più delle loro normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente, ed in aumento al premio di operosità ad essi eventualmente dovuto, un premio non superiore ai due terzi dell'importo giornaliero dello stipendio minimo della qualifica del dipendente sostituito, da ripartirsi in parti uguali fra i dipendenti che in ciascuna giornata effettuarono la sostituzione. Il premio sta a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario fatto per la sostituzione medesima. Sono esclusi dal premio i dipendenti che abbiano scarsamente o malamente concorso alla sostituzione, restando la rispettiva quota devoluta agli altri concorrenti.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal Direttore generale.

Art. 64.

*Compensi per l'effettuazione delle paghe*

I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di L. 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purché questo sia superiore a Lire 1.000.000.

## Art. 65.

*Compensi per funzioni giudiziarie*

Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal Direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

## Art. 66.

*Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti*

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

Detta percentuale, da fissarsi dal Direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30% dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il premio è limitato al 10% per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

In nessun caso i premi di cui ai precedenti comma possono superare l'importo di L. 4.000 per irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda dell'importanza della contravvenzione medesima, da L. 50 a L. 1.000 per irregolarità. In nessun caso però questo compenso può superare il 20% della esazione non riscossa o rimborsata.

Se l'Azienda abbandona soltanto una parte delle sovratasse, il premio, nelle misure sopraindicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio fra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonché la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovute, sono stabilite dal Capo del Servizio.

È corrisposto in premio il 25% di ogni sovratassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale. Se però la misura del premio contravvenzionale risulta inferiore a quella del premio di cui al presente comma, compete all'interessato quest'ultimo premio.

Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate impresenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine è corrisposto un premio pari al 2,50% dell'importo dei biglietti emessi.

## Art. 67.

*Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria*

Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25% del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'erario.

Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo, l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da L. 50 a L. 500, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

## Art. 68.

*Premi per evitare anomalie nella circolazione dei treni*

Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando detto personale rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai Capi delle Divisioni di esercizio fino al massimo di L. 5.000 e dai Direttori compartimentali fino a L. 10.000 nei riguardi di ogni anomalia evitata. I premi di maggiore entità sono approvati dal Direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di L. 20.000.

## Art. 69.

*Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti*

Ai dipendenti, che scoprono o concorrono a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato allo zelo ed alla ocularità dai dipendenti stessi dimostrati, nonché all'importanza pecuniaria dell'evento scoperto.

Fino al limite di L. 5.000 il premio può essere concesso dai Capi delle Divisioni di esercizio e fino a L. 10.000 dai Direttori compartimentali. I premi di importo superiore, fino al limite massimo di L. 20.000, sono approvati dal Direttore generale.

Ai dipendenti che scoprono, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di privativa statale, può essere concesso dal Ministero delle Finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione della merce oggetto della confisca.

## Art. 70.

*Premio per consegna di oggetti rinvenuti*

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, è accordato un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal Direttore generale.

## Art. 71.

*Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia*

Ai Capi stazione, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 200 a L. 600 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal Capo del Servizio Movimento.

## Art. 72.

*Rimborsi*

Al personale incaricato di espletare un servizio nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o impianto di appartenenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

## Art. 73.

*Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio*

Ai dipendenti di tutti i Servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e finché durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi.

Pure con decreto ministeriale possono essere concessi agli agenti premi diretti a cointeresarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

## CAPO XII.

*DISPOSIZIONI GENERALI*

## Art. 74.

Tutti i compensi (premi, indennità etc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio di turno.

I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

- a) intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;
- b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale.

Per tutti i compensi (premi, indennità etc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale

frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora.

I dipendenti che, avendo qualifica inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore, ricevono i compensi di servizio stabiliti per la qualifica di cui disimpegnano le funzioni. Il trattamento stesso è da usarsi anche per i viaggi comandati fuori servizio effettuati in dipendenza del servizio disimpegnato nelle funzioni di qualifica superiore.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

#### Art. 75.

Un medesimo dipendente, salvo quanto è stabilito nei precedenti articoli, non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti donei, il compenso non gli spetta.

In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

#### Art. 76.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico della Azienda delle Ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

## CAPO XIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE  
ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

## Art. 77.

*Premio per ora di lavoro*

Alle persone di equipaggio delle navi traghetti in servizio nello stretto di Messina, in luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, viene corrisposto un premio, nella misura appresso indicata, per ogni ora di effettivo servizio:

Comandante di 1 <sup>a</sup> cl, Direttore di macchina di 1 <sup>a</sup> cl. . . . .	L.	140
Comandante, Direttore di macchina . . . . .	»	140
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe a. p., Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> cl., Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> cl. a.p., Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	75
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista . . . . .	»	68
Primo nostromo, Secondo nostromo, Capo motorista, Motorista di 1 <sup>a</sup> classe, Capo elettricista, Eletttricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	52
Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe, Motorista, Eletttricista . . . . .	»	42
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p., . . . . .	»	36
Marinaio . . . . .	»	30
Carbonaio . . . . .	»	25

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, in navigazione nello Stretto o durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

- 1) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;
- 2) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale addetto al servizio delle navi traghetti ha titolo a questo ultimo premio.

## Art. 78.

*Premio di percorrenza*

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di 1 <sup>a</sup> cl., Direttore di macchina di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 7,00
Comandante, Direttore di macchina . . . . .	» 5,50
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> , Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> , Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe, Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe, . . . . .	» 4,00
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista . . . . .	» 2,50
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista . . . . .	» 2,30
Secondo nostromo, Motorista di 1 <sup>a</sup> classe, Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe, Carpentiere di 1 <sup>a</sup> cl. . . . .	» 2,10
Motorista, Elettricista . . . . .	» 2,00
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista <i>ad personam</i> . . . . .	» 1,90
Marinaio . . . . .	» 1,80
Carbonaio . . . . .	» 1,50

## Art. 79.

*Indennità di pernottazione*

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto dal 3° comma dell'art. 77.

Alle persone medesime che prestano servizio effettivo in navigazione è inoltre corrisposto un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

## Art. 80.

*Premi giornalieri*

Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo, od a lavori in residenza, è corrisposto il premio di operosità previsto dall'art. 58.

Al personale medesimo, quando è adibito a lavori di riparazione a bordo, è corrisposto il premio di cui all'articolo 77 per le ore di servizio effettivamente reso, con un massimo di otto ore.

Spetta al Direttore generale stabilire in quali casi debba essere corrisposto quest'ultimo trattamento, che sostituisce il premio di operosità previsto dall'art. 58.

Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 6, al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41, con le modalità ivi previste.

## Art. 81.

Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, non spettano le competenze speciali di cui al presente Capo.

## Art. 82.

*Premio di economia*

Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di coin-teressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

Comandante di 1<sup>a</sup> cl. e Comandante; Direttore di macchina di 1<sup>a</sup> cl. e Direttore di macchina; Ufficiale macchinista di 1<sup>a</sup> cl. a. p., Ufficiale macchinista di 1<sup>a</sup> cl. e Ufficiale macchinista, Ufficiale navale di 1<sup>a</sup> cl. che presta servizio come Ufficiale di rotta; Capo motorista e Capo elettricista; Motorista di 1<sup>a</sup> cl. ed Elettricista di 1<sup>a</sup> cl.; Motorista, Elettricista, Fuochista a. p., Carbonaio scelto o Marinaio che presta servizio come timoniere.

Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

Una somma non superiore al 10% dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione di premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

## Art. 83.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

Comandante di 1 <sup>a</sup> cl., Direttore di macchina di 1 <sup>a</sup> cl., Comandante, Direttore di macchina . . . . .	L.	3.360
Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe a. p., Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe a. p., Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe, Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe, Ufficiale navale, Ufficiale macchinista . . . . .	»	2.690
Primo nostromo, Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe, Secondo nostromo, Capo motorista, Motorista di 1 <sup>a</sup> classe, Capo elettricista, Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L.	2.360
Motorista, Elettricista, Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p. . . . .	»	2.130
Marinaio, Carbonaio. . . . .	»	1.910

Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene, sia quando il servizio di camera e mensa è fatto a cura e spese dell'equipaggio, sia quando è dato in appalto. In quest'ultimo caso, verrà praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto.

**Art. 84.**

Oltre all'indennità di cui all'art. 83, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto, vengono corrisposti, per l'effettivo servizio prestato a bordo, le competenze previste dagli articoli 77, 78 e 79.

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, secondo il turno stabilito, durante le traversate fuori dello Stretto.

All'Ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave, le indennità di cui all'art. 77 sopra citato sono corrisposte per l'intera durata delle traversate compiute dalla nave.

**Art. 85.**

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 83 ed il trattamento di cui all'art. 80.

**Art. 86.**

Al personale sbarcato, comandato temporaneamente in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta.

Analogo trattamento spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo.

**Art. 87.**

Le indennità da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministro per i Trasporti.

Tali indennità non potranno superare, come entità, quelle di cui ai precedenti articoli 83, 84 e 85.

**Art. 88.**

Agli effetti delle competenze di cui al presente Capo i limiti dello Stretto di Messina sono fissati come appresso:

- a levante, dal meridiano passante per Capo Peloro;
- a mezzogiorno, dal parallelo passante per Punta di Pellaro.

**Art. 89.**

Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio.

## CAPO XIV

## NORME TRANSITORIE

## Art. 90

*Equiparazione delle qualifiche*

Agli effetti della corresponsione delle competenze accessorie, in pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, le qualifiche contemplate dalle presenti disposizioni sono equiparate a quelle dell'ordinamento in vigore come dal seguente quadro:

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<i>Personale Direttivo</i>	
Direttore centrale . . . . .	Capo servizio principale
Direttore compartimentale di 1 <sup>a</sup> cl. . . . .	Capo compartimento di 1 <sup>a</sup> classe
Direttore centrale aggiunto . . . . .	Capo servizio
Direttore compartimentale . . . . .	Capo compartimento di 2 <sup>a</sup> classe
Ispettore superiore . . . . .	Ispettore capo superiore
Ispettore capo . . . . .	Ispettore capo
Cassiere principale <i>ad personam</i> . . . . .	Cassiere principale
Ispettore principale . . . . .	Ispettore principale
Cassiere di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Cassiere di 1 <sup>a</sup> classe
Ispettore . . . . .	Ispettore di 1 <sup>a</sup> classe
	Ispettore di 2 <sup>a</sup> classe
	Allievo Ispettore
Cassiere di 2 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Cassiere di 2 <sup>a</sup> classe
PERSONALE DEGLI UFFICI	
a) <i>Personale di concetto</i>	
Segretario superiore di 1 <sup>a</sup> classe e qualifiche equiparate . . . . .	— — —
Segretario superiore e qualifiche equiparate . . . . .	— — —
Segretario capo e qualifiche equiparate . . . . .	Segretario capo
	Segretario tecnico capo
	Disegnatore capo
	Revisore capo
	Assistente lavori capo

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
Segretario principale e qualifiche equiparate . . .	Segretario principale <i>ad personam</i> Segretario tecnico principale <i>ad personam</i> Disegnatore principale <i>ad personam</i> Revisore principale <i>ad personam</i> Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale
Segretario e qualifiche equiparate . . .	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori
b) <i>Personale esecutivo</i>	
Archivista capo e qualifiche equiparate . . . . .	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo
Applicato principale e qualifiche equiparate . . . . .	Applicato principale <i>ad personam</i> Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale
Applicato e qualifiche equiparate . . . . .	Applicato Aiutante disegnatore di 1 <sup>a</sup> classe Aiutante assistente lavori Scrivana principale
Aiuto applicato e qualifiche equiparate . . . . .	Aiutante Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori Scrivana
c) <i>Personale ausiliario</i>	
Aiutante . . . . .	— — —
Commesso <i>ad personam</i> . . . . .	Commesso
Usciere capo . . . . .	Usciere capo
Usciere di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Usciere di 1 <sup>a</sup> classe
Usciere . . . . .	Usciere
Inserviente . . . . .	Inserviente
Infermiere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	— — —
Infermiere . . . . .	— — —

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<b>PERSONALE DELL'ESERCIZIO</b>	
<b>DIRIGENTI DELLE STAZIONI</b>	
<i>Movimentisti</i>	
Capo stazione sovrintendente . . . . .	— — —
Capo stazione superiore . . . . .	Capo stazione superiore
Capo stazione principale	Capo stazione principale
Capo stazione di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Capo stazione di 1 <sup>a</sup> classe
Capo stazione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	Capo stazione di 2 <sup>a</sup> classe
Capo stazione di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Capo stazione di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i>
Capo stazione . . . . .	Sottocapo
<i>Gestionisti</i>	
Capo gestione sovrintendente . . . . .	—
Capo gestione superiore . . . . .	—
Capo gestione principale . . . . .	Capo gestione principale
Capo gestione di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Capo gestione di 1 <sup>a</sup> classe
Capo gestione di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	Capo gestione di 2 <sup>a</sup> classe
Capo gestione di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Capo gestione di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i>
Capo gestione . . . . .	Sottocapo
<i>Telegrafisti</i>	
Capo telegrafista principale . . . . .	— — —
Capo telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> . . . . .	Capo telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe
Capo telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	Capo telegrafista di 2 <sup>a</sup> classe
Capo telegrafista . . . . .	Sottocapo
<i>Interpreti</i>	
Interprete principale . . . . .	Interprete principale
Interprete di 1 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i>	Interprete di 1 <sup>a</sup> classe
Interprete di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	Interprete di 2 <sup>a</sup> classe
Interprete . . . . .	Interprete di 3 <sup>a</sup> classe

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<b>PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI</b>	
a) <i>D'ordine</i>	
Alunno <i>ad personam</i> . . . . .	Alunno d'ordine
Assistente principale di stazione . . . . .	— — —
Assistente di stazione . . . . .	Aiutante
b) <i>Manovre</i>	
Manovratore capo . . . . .	Manovratore capo
Capo squadra manovratori . . . . .	Capo squadra manovratori
Manovratore . . . . .	Manovratore
c) <i>Scambi</i>	
Deviatore capo . . . . .	Deviatore capo
Capo squadra deviatori . . . . .	Capo squadra deviatori
Deviatore . . . . .	Deviatore
d) <i>Ausiliari</i>	
Aiutante assistente di stazione . . . . .	Guardamerci
Ausiliario di stazione . . . . .	Guardasala
<b>DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE</b>	
Capo personale viaggiante superiore . . . . .	— — —
Capo personale viaggiante principale	Capo personale viaggiante principale
Capo personale viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	Capo personale viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe
Capo personale viaggiante . . . . .	Capo personale viaggiante
<b>CONTROLLORI VIAGGIANTI</b>	
Controllore viaggiante principale . . . . .	Controllore viaggiante principale
Controllore viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	Controllore viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe
Controllore viaggiante . . . . .	Controllore viaggiante

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<b>PERSONALE DEI TRENI</b>	
Capo treno di 1ª classe . . . . .	Conduttore capo di 1ª classe
Capo treno	Conduttore capo
Conduttore principale <i>ad personam</i> . . . . .	Conduttore principale
Conduttore . . . . .	Conduttore
Assistente viaggiante . . . . .	— — —
Frenatore . . . . .	Frenatore
<b>DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE</b>	
Capo deposito sovrintendente . . . . .	— — —
Capo deposito superiore . . . . .	Capo deposito superiore
Capo deposito principale . . . . .	Capo deposito principale
Capo deposito di 1ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	Capo deposito di 1ª classe
Capo deposito di 1ª classe . . . . .	Capo deposito di 2ª classe
Capo deposito . . . . .	Capo deposito di 3ª classe
<b>PERSONALE DI MACCHINA</b>	
Macchinista di 1ª classe . . . . .	Macchinista di 1ª classe
Macchinista . . . . .	Macchinista di 2ª classe
Macchinista T. M. . . . .	Macchinista di 3ª classe
Aiuto macchinista . . . . .	Aiuto macchinista
Aiuto macchinista T.M. . . . .	— — —
Accudiente <i>ad personam</i> . . . . .	Accudiente <i>ad personam</i>
<b>DIRIGENTI DELLA LINEA</b>	
Sorvegliante principale della linea . . . . .	Sorvegliante della linea di 1ª classe
Sorvegliante della linea . . . . .	Sorvegliante della linea
<b>PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA</b>	
Capo squadra della linea . . . . .	Capo squadra cantonieri
Cantoniere scelto . . . . .	— — —
Cantoniere . . . . .	Cantoniere
Guardiano <i>ad personam</i> . . . . .	Guardiano <i>ad personam</i>

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<b>DIRIGENTI TECNICI</b>	
Capo tecnico sovrintendente . .	— — —
Capo tecnico superiore . . . . .	Capo tecnico superiore
Capo tecnico principale . . . . .	Capo tecnico principale
Capo tecnico di 1ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	Capo tecnico di 1ª classe
Capo tecnico di 1ª classe . . . . .	Capo tecnico di 2ª classe
Capo tecnico . . . . .	Capo tecnico di 3ª classe
<b>OPERAI E VERIFICATORI</b>	
Sottocapotecnico <i>ad personam</i> . . . . .	Sottocapotecnico
Capo vericatori . . . . .	Capo vericatori
Verificatore . . . . .	Verificatore
Operaio tecnico . . . . .	— — —
Operaio specializzato . . . . .	— — —
Operaio qualificato di 1ª classe . . . . .	Operaio di 1ª classe
Operaio qualificato . . . . .	Operaio
Operaio comune . . . . .	Aiutante operaio
<b>MANOVALI</b>	
Capo squadra manovali . . . . .	Capo squadra manovali
Manovale . . . . .	Manovale
<b>UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO</b>	
Comandante di 1ª classe . . . . .	Comandante di 1ª classe
Direttore di macchina di 1ª classe . . . . .	Capo macchinista di 1ª classe
Comandante . . . . .	Comandante di 2ª classe
Direttore di macchina . . . . .	Capo macchinista di 2ª classe
Ufficiale navale di 1ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	Ufficiale navale di 1ª classe
Ufficiale macchinista di 1ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	Ufficiale macchinista di 1ª classe
Ufficiale navale di 1ª classe . . . . .	Ufficiale navale di 2ª classe
Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . .	Ufficiale macchinista di 2ª classe
Ufficiale navale . . . . .	Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista . . . . .	Ufficiale macchinista di 3ª classe

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<b>PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO</b>	
Primo nostromo . . .	Primo nostromo
Capo motorista . . .	Capo motorista
Capo elettricista . . .	Capo elettricista
Secondo nostromo . . .	Secondo nostromo
Motorista di 1 <sup>a</sup> classe . . .	Motorista di 1 <sup>a</sup> classe
Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe . . .	Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe
Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe . . .	Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe
Motorista . . .	Motorista
Elettricista . . .	Elettricista
Marinaio scelto . . .	Marinaio scelto
Carpentiere . . .	Carpentiere
Fuochista <i>ad personam</i> . . .	Fuochista
Marinaio . . .	Marinaio
Carbonaio . . .	Carbonaio

## Art. 91.

In pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato le competenze speciali spettanti al Conduttore principale in base al Capo IX delle presenti disposizioni, e con le modalità ivi previste, sono stabilite nelle seguenti misure:

— Premio per ora di lavoro (art. 49) . . . . .	L. 16,—	
— Aumento sul premio per ora di lavoro per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica (art. 49) . . . . .	L. 7,50	
		Treni viaggia- tori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)
— Premio di percorrenza (art. 50) . . . . .	L. 1,05	Treni merci omnibus e raccoglitori
		1,40
— Compenso per assenza dalla residenza (art. 52) . . . . .	L. 36,—	
— Premio addizionale per servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio (art. 53) . . . . .	L. 12,—	

## Art. 92.

Nei riguardi del personale di macchina, di scorta ai treni e navigante, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, il lavoro straordinario di cui all'articolo 37 è retribuito col premio per ora di lavoro di cui agli articoli 42, 49 e 77, rispettivamente, maggiorato dell'80 per cento, in luogo del compenso previsto dall'articolo 39.

## Art. 93.

Per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 l'importo giornaliero massimo del premio di maggior produzione, di cui all'articolo 57, in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della trecentosessantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

## Art. 94.

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale ferroviario, durante le assenze dal servizio per congedo ordinario dei dipendenti che lavorano col sistema del premio di maggior produzione e di quelli che fruiscono delle competenze speciali previste dai Capi VIII, IX e XIII, viene corrisposto un premio di operosità medio inerente alla qualifica rivestita, previsto dal precedente articolo 58.

## Art. 95.

Le disposizioni di cui ai Capi I e II hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3038).**

PPRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione del Senato, concernente « Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Come relatore al disegno di legge, ricordo agli onorevoli colleghi che con regio decreto-

legge 7 aprile 1925, n. 405, veniva approvato il Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con le relative disposizioni sulle competenze accessorie.

L'articolo 83 del regolamento, al comma d), è del seguente tenore « Si fa luogo all'esonero definitivo del personale di cui alla lettera a) del presente articolo, quando abbia compiuto gli anni di servizio utile per la pensione stabiliti dal citato articolo 3 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ed abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

1°) 66 anni se del primo grado,

2°) 64 anni se del secondo grado.

3°) 62 anni se degli altri gradi, purché di qualifiche comprese nella tabella annessa (allegato L);

4°) 60 anni se scrivano.

5°) 60 e 58 anni se di qualifiche comprese nella tabella stessa (allegato L) »

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, il Ministro dei trasporti ha facoltà — sentito il consiglio di amministrazione — di deliberare l'esonero definitivo degli agenti che abbiano compiuto 55 anni di età, con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti dell'esonero normale oppure che, con qualunque età, abbiano compiuto 25 anni di servizio utile.

La differenziazione dei limiti di età per il personale delle ferrovie dello Stato, a seconda della efficienza richiesta per ciascuna categoria, fu considerata come una conquista nel campo sociale, per cui non furono assecondate le iniziative tendenti a portare il limite di età più vicino a quello di categorie similari, che prestano servizio in altre amministrazioni dello Stato. È opportuno tener presente che gli agenti da collocare a riposo a 58 o 60 anni di età usufruiscono, in virtù del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, di un beneficio non trascurabile — i primi — agli effetti della pensione — hanno aumentato, di un decimo, il servizio « attivo » prestato e gli altri lo hanno aumentato di un dodicesimo.

A seguito di accordo raggiunto con il personale interessato il Ministero ha predisposto un disegno di legge in virtù del quale i limiti di età per il collocamento a riposo vengono elevati da 58 a 60 anni, e da 60 a 61 anni.

Rientrano nella prima categoria (collocamento a 60 anni anziché a 58): i manovratori, i deviatori, i conduttori, i frenatori, i macchinisti, i cantonieri, gli operai, i manovali, i marinai ed assimilati delle navi traghetto.

Rientrano nella seconda categoria (collocamento a 62 anni di età anziché a 60): i capi personale viaggiante, i controllori viaggianti, i capi deposito locomotive, i sorveglianti della linea, i capi squadra cantonieri, i sottocapi tecnici, i verificatori, i capi squadra manovratori, gli ufficiali delle navi traghetto.

Naturalmente gli agenti, a favore dei quali si eleva il limite di età da 58 a 60 anni, hanno ridotto il beneficio di cui all'articolo 5 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, che viene portato da un decimo ad un dodicesimo del servizio « attivo » prestato, mentre gli agenti, il cui limite massimo di età è elevato da 60 a 62 anni, perdono il beneficio in parola.

Bisogna dare atto che, purtroppo, nessun elevamento dei limiti di età è stato proposto per il personale addetto agli uffici e per quello del ramo esecutivo. Diciamo « purtroppo » perché al relatore del disegno di legge in esame — anche quale Presidente della Commissione trasporti — sono pervenute numerose pe-

tizioni dagli interessati i quali invocano provvidenze tendenti a portare da 62 a 65 anni di età il loro collocamento a riposo. Mentre formuliamo l'augurio che le richieste del personale in parola formino oggetto di un non lontano provvedimento legislativo — e ciò per ragioni di eguale trattamento fatto agli impiegati civili di tutte le altre amministrazioni dello Stato — proponiamo l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

« I dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rivestiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla presente legge, sono conservati in servizio per altri due anni, qualora ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti massimi di età di anni 58 e di anni 60, previsti per il loro collocamento a riposo dall'articolo 83 d) del Regolamento del Personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e conservino i requisiti fisici richiesti per l'espletamento completo delle mansioni della loro qualifica.

La presente legge è applicabile nei riguardi dei dipendenti il cui collocamento a riposo in base al citato articolo 83 d) sarebbe avvenuto con decorrenza posteriore al 31 luglio 1957.

Nella prima applicazione della legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà:

a) di accettare fino a 30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* le domande presentate anche dopo la decorrenza del collocamento a riposo in base al ripetuto articolo 83 d) sempreché tale decorrenza non sia anteriore al 1° agosto 1957;

b) di fissare, fino a 180 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, termini più brevi di quello normale suddetto di mesi sei per la presentazione delle domande ».

Trattandosi di articolo unico basterebbe metterlo in votazione a scrutinio segreto direttamente al termine della seduta. Tuttavia, essendovi allegata una tabella, ritengo opportuno votarli singolarmente.

Pertanto, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Do lettura della tabella allegata:

TABELLA

AGENTI FERROVIARI CHE POSSONO CHIEDERE LA PROROGA DI DUE ANNI  
AL LORO COLLOCAMENTO A RIPOSO

QUALIFICHE	QUALIFICHE
PERSONALE DELLE STAZIONI	PERSONALE DI LINEA.
Manovratore capo Deviatore capo Capo squadra manovratori Capo squadra deviatori Manovratore Deviatore	Sorvegliante della linea di 1 <sup>a</sup> classe Sorvegliante della linea Capo squadra cantonieri Cantoniere
PERSONALE DEI TRENI.	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO.
Capo personale viaggiante principale Controllore viaggiante principale Capo personale viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe Controllore viaggiante di 1 <sup>a</sup> classe Capo personale viaggiante di 2 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> Controllore viaggiante di 2 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> Capo personale viaggiante Controllore viaggiante Conduttore capo di 1 <sup>a</sup> classe Conduttore capo Conduttore principale Conduttore Frenatore	Sottocapo tecnico Capo verificatori Verificatore Operaio di 1 <sup>a</sup> classe Operaio Aiutante operaio
PERSONALE DI MACCHINA.	PERSONALE DI MANOVALANZA.
Capo deposito superiore Capo deposito principale Capo deposito di 1 <sup>a</sup> classe Capo deposito di 2 <sup>a</sup> classe Capo deposito di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> Capo deposito di 3 <sup>a</sup> classe Macchinista di 1 <sup>a</sup> classe Macchinista di 2 <sup>a</sup> classe Macchinista di 3 <sup>a</sup> classe Aiuto macchinista	Capo squadra manovali Manovale
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO.
	Ufficiale navale di 1 <sup>a</sup> classe Ufficiale macchinista di 1 <sup>a</sup> classe Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe Ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe Ufficiale navale di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> Ufficiale macchinista di 3 <sup>a</sup> classe <i>ad personam</i> Ufficiale navale di 3 <sup>a</sup> classe Ufficiale macchinista di 3 <sup>a</sup> classe Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista Secondo nostromo Motorista di 1 <sup>a</sup> classe Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe Motorista Elettricista Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe Marinaio scelto Fuochista Carpentiere Marinaio Carbonaio

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3039).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente « Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci perviene dal Senato si differenzia da quello testé approvato e in merito al quale ha riferito l'onorevole Colasanto, in quanto mentre il disegno di legge n. 3037 riguarda alcune modifiche nelle competenze accessorie, il disegno di legge n. 3039, sul quale ho l'onore di riferire, riguarda alcuni ritocchi di stipendio a favore del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato, cioè del personale che per essere addetto all'esercizio ha maggiori responsabilità, ed è sottoposto ad una maggiore gravosità di lavoro.

Ciò mi preme rilevare perché risponde anche ad una esigenza di giusta differenziazione degli stipendi in relazione alla responsabilità ed alla gravosità dei compiti che i ferrovieri sono chiamati a disimpegnare.

Questo provvedimento incide sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per una cifra cospicua. 5 miliardi e duecento milioni di lire. Gli aumenti annuali degli stipendi in relazione a quelli iniziali sono previsti in via di massima di circa 30 mila lire per il personale esecutivo dal grado V al IX dell'ordinamento ferroviario; di lire 21 mila, 15 mila e 6 mila circa rispettivamente per i vari raggruppamenti del rimanente personale esecutivo, a seconda dell'importanza e della gravosità delle rispettive mansioni.

Mi piace sottolineare ancora un punto che balza evidente all'attenzione leggendo l'articolo 1: si è cioè cercato, anche nella formula-

zione del disegno di legge, di eliminare quelle sperequazioni che si erano determinate in sede di ricostituzione della carriera a seguito dell'approvazione della legge delega. Ho già avuto modo di tranquillizzare un collega il quale mi ha chiesto: « con questi aumenti, i ferrovieri dovranno ancora rimborsare qualche cosa? ». Questo, poteva verificarsi, data la strumentazione e le norme di esecuzione della legge delega, ma nel caso nostro è reso impossibile dal disposto del comma terzo dell'articolo 1, ed è proprio questo che mi pare debba essere sottolineato perché risponde a delle esigenze e mette a tacere delle lamentele che già si erano fatte sentire.

Altra cosa da sottolineare per l'onere finanziario conseguente all'applicazione della presente legge non si fa ricorso al Ministero del Tesoro ma si provvede attraverso opportune riduzioni di altri capitoli del bilancio.

Mi piace a questo punto associarmi alle lodi che sono state tributate al Ministro e alla Amministrazione da parte del collega onorevole Colasanto. Mentre non avrei, anche per la mia mentalità, parole così esatte come quelle del collega per quanto riguarda la sensibilità sociale del Ministro, mi piace invece sottolineare lo scrupolo amministrativo da lui usato e che rivela veramente gli sforzi generosi che egli e l'Amministrazione stanno facendo per portare a compimento il risanamento del bilancio aziendale attraverso la compressione delle spese.

Concludo pertanto dichiarandomi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI. Nell'accogliere l'invito del relatore a dare il voto favorevole al disegno di legge, mi associo in pieno ai suoi apprezzamenti circa la finalità principale dello stesso, di eliminare cioè le sperequazioni manifestatesi nella prima fase dell'applicazione della legge delega. Rilevo altresì con piacere che si tiene conto dei pensionati attraverso la riliquidazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Indipendentemente dal ringraziamento che debbo agli onorevoli colleghi per le parole cortesi che hanno usato nei miei riguardi — e ricordo con tanta nostalgia il periodo nel quale sono stato presidente della Commissione — desidero sottolineare quello che ha già detto, e molto bene, il relatore e amico onorevole Bima.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Noi ci siamo trovati di fronte a delle spequazioni che non erano facilmente sanabili. In sostanza la tabella unica della legge delega veniva a creare nel nostro campo delle equiparazioni impossibili. Ad esempio il conduttore di prima classe delle ferrovie dello Stato era paragonato all'archivista delle altre amministrazioni. Ora se pensiamo alle responsabilità del conduttore di prima classe al quale si affida con l'elettrotreno Milano-Roma un patrimonio di centinaia di milioni, come materiale, ed inestimabile per quanto riguarda le 400 vite umane e tutto ciò per cinque o sei ore e con qualunque tempo o stagione, non possiamo paragonare certamente quest'uomo ad un altro che sta in ufficio a mettere numeri sulle pratiche, e con ciò non voglio certamente sminuire l'utilità dell'archivista. Così non posso paragonare un guardia scambi ad un usciere che sta nei corridoi del Ministero. Di conseguenza ho cercato di fare tutto il possibile per ottenere dal tesoro l'autorizzazione necessaria a perequare questo trattamento economico portandolo ad una giusta rispondenza con l'effettiva responsabilità che grava sul personale esecutivo che ha alle spalle quotidianamente il pericolo del Procuratore della Repubblica per gli incidenti colposi, purtroppo sempre possibili. All'ultimo momento sono riuscito anche ad ottenere un miglioramento nelle condizioni economiche del personale di qualifica inferiori (guardia merci, operaio di prima classe, capo squadra manovali, ecc.), a favore del quale si è avuto un ritocco medio mensile di 3000 lire.

Il provvedimento di legge ha avuto quindi lo scopo di adeguare gli stipendi alla gravosità del lavoro e alla responsabilità ed ai disagi quotidianamente affrontati dal personale il quale disimpegna servizi di natura tale che non trovano riscontro in nessun'altra amministrazione dello Stato. È una conquista di giustizia sociale e per l'ambiente ferroviario è motivo di legittima soddisfazione, sono certo che il provvedimento sarà confortato dal voto favorevole di questa Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, con l'avvertimento che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui alle qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi indicati nella tabella medesima sostituiscono — dal

1° aprile 1957 — quelli previsti dalla tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, compete nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito, dal 1° aprile 1957, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956 o dalla data della promozione se successiva.

*(È approvato).*

## ART. 2.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° aprile 1957, sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge.

*(È approvato).*

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, e per la parte di onere concernente il personale in attività di servizio, con corrispondente riduzione da apportare allo stan-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

ziamento del capitolo n. 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dello stesso esercizio 1956-57. Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza si fa fronte a carico dello stesso suddetto capitolo.

All'onere di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1957-58 si fa fronte, per la parte riguardante il personale in servizio, con riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lo stesso esercizio 1957-58, n. 4, per lire 500.000.000, n. 10, per lire 500.000.000, n. 12, per lire 200.000.000, n. 14, per lire 100.000.000, n. 15, per lire 600.000.000, n. 16, per lire 500.000.000, n. 52, per lire 100.000.000, n. 55, per lire 200.000.000, n. 58, per lire 500.000.000.

Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza, si fa fronte a carico del capitolo

n. 109 dello stesso suddetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*(È approvato).*

Do lettura dell'allegata tabella relativa agli stipendi del personale esecutivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato:

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

STIPENDI DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DELLE STAZIONI.			
357	5°	Capo stazione superiore . . . . .	1.071.000
311	6°	Capo stazione principale . . . . .	933.000
		Capo gestione principale . . . . .	
292	7°	Interprete principale . . . . .	876.000
		Capo stazione di 1ª classe . . . . .	
		Capo gestione di 1ª classe . . . . .	
260	8°	Capo telegrafista di 1ª classe . . . . .	780.000
		Interprete di 1ª classe . . . . .	
		Capo stazione di 2ª classe . . . . .	
234	9°	Capo gestione di 2ª classe . . . . .	702.000
		Capo telegrafista di 2ª classe . . . . .	
		Interprete di 2ª classe . . . . .	
194	10°	Capo stazione di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	582.000
		Capo gestione di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
		Capo telegrafista di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
184	10°	Interprete di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	552.000
		Sottocapo . . . . .	
188	11°	Aiutante . . . . .	564.000
		Alunno d'ordine . . . . .	
179	11°	Scrivana . . . . .	534.000
185	12°	Manovratore capo . . . . .	555.000
		Deviatore capo . . . . .	
181	12°	Guardamerai . . . . .	543.000
173	12°	Capo squadra manovratori . . . . .	516.000
180	13°	Capo squadra deviatori . . . . .	540.000
173	13°	Guardasala . . . . .	519.000
		Manovratore . . . . .	
		Deviatore . . . . .	

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DEI TRENI.			
292	7°	Capo personale viaggiante principale . . . . .	876.000
284	7°	Controllore viaggiante principale . . . . .	852.000
260	8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe . . . . .	780.000
254	8°	Controllore viaggiante di 1ª classe . . . . .	762.000
238	9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	714.000
		Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
		Capo personale viaggiante . . . . .	
234	9°	Controllore viaggiante . . . . .	702.000
223	9°	Conduttore capo di 1ª classe . . . . .	669.000
210	10°	Conduttore capo . . . . .	630.000
194	11°	Conduttore principale . . . . .	582.000
190	12°	Conduttore . . . . .	570.000
180	13°	Frenatore . . . . .	540.000
PERSONALE DI MACCHINA.			
357	5°	Capo deposito superiore . . . . .	1.071.000
311	6°	Capo deposito principale . . . . .	933.000
292	7°	Capo deposito di 1ª classe . . . . .	876.000
260	8°	Capo deposito di 2ª classe . . . . .	780.000
250	9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	750.000
		Capo deposito di 3ª classe . . . . .	
241	9°	Macchinista di 1ª classe . . . . .	723.000
226	10°	Macchinista di 2ª classe . . . . .	678.000
207	11°	Macchinista di 3ª classe . . . . .	621.000
197	11°	Aiuto macchinista . . . . .	591.000
184	12°	Capo squadra accidenti e manovali <i>ad personam</i> . . . . .	552.000
175	13°	Accidente <i>ad personam</i> . . . . .	525.000

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DELLA LINEA.			
234	9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . .	702.000
210	10°	Sorvegliante della linea . . . . .	630.000
177	12°	Capo squadra cantonieri . . . . .	531.000
164	14°	Guardiano <i>ad personam</i> . . . . .	489.000
		Cantoniere . . . . .	
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA.			
194	10°	Capo guardia <i>ad personam</i> . . . . .	582.000
175	12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i> . . . . .	525.000
167	13°	Guardia <i>ad personam</i> . . . . .	501.000
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO.			
357	5°	Capo tecnico superiore . . . . .	1.071.000
311	6°	Capo tecnico principale . . . . .	933.000
292	7°	Capo tecnico di 1ª classe . . . . .	876.000
260	8°	Capo tecnico di 2ª classe . . . . .	780.000
234	9°	Capo tecnico di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	702.000
		Capo tecnico di 3ª classe . . . . .	
216	10°	Capo verificatori . . . . .	648.000
210	10°	Sottocapo tecnico . . . . .	630.000
199	11°	Verificatore . . . . .	597.000
183	12°	Operaio di 1ª classe . . . . .	546.000
173	13°	Operaio . . . . .	513.000
166	14°	Aiutante operaio . . . . .	495.000
PERSONALE DI MANOVALANZA.			
176	12°	Capo squadra manovali . . . . .	525.000
164	14°	Manovale . . . . .	489.000

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio lordo annuo
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO.			
402	5°	Comandante di 1ª classe . . . . .	1.206.000
		Capo macchinista di 1ª classe . . . . .	
357	6°	Comandante di 2ª classe . . . . .	1.071.000
		Capo macchinista di 2ª classe . . . . .	
311	7°	Ufficiale navale di 1ª classe . . . . .	933.000
		Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . .	
292	8°	Ufficiale navale di 2ª classe . . . . .	876.000
		Ufficiale macchinista di 2ª classe . . . . .	
260	9°	Ufficiale navale di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	780.000
		Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i> . . . . .	
		Ufficiale navale di 3ª classe . . . . .	
		Ufficiale macchinista di 3ª classe . . . . .	
234	10°	Primo nostromo . . . . .	702.000
		Capo motorista . . . . .	
		Capo elettricista . . . . .	
219	11°	Secondo nostromo . . . . .	657.000
		Motorista di 1ª classe . . . . .	
		Elettricista di 1ª classe . . . . .	
197	12°	Motorista . . . . .	591.000
		Elettricista . . . . .	
		Carpentiere di 1ª classe . . . . .	
184	13°	Marinaio scelto . . . . .	552.000
		Fuochista . . . . .	
		Carpentiere . . . . .	
180	14°	Marinaio . . . . .	540.000
163	14°	Carbonaio . . . . .	489.000

La pongo in votazione.  
(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

**Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Adeguamento del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2819); del deputato Jervolino Angelo Raffaele: Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (2820).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del vostro Presidente sull'adeguamento del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, e sull'ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Senonché la Presidenza della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) investita del parere alla nostra Commissione, mi ha fatto pervenire la seguente lettera:

« Codesta Commissione ha iscritto all'ordine del giorno della sua seduta di mercoledì 24 luglio le proposte di legge: Jervolino Angelo Raffaele. « Adeguamento del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni » (2819), e Jervolino Angelo Raffaele: « Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni » (2820), sulle quali la IV Commissione è stata chiamata ad esprimere il parere.

Questa Commissione esaminerà tali proposte di legge nella seduta del suo primo sottocomitato di giovedì 25 luglio.

Si prega pertanto di accordare una conveniente proroga ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento ».

Come Presidente non ho difficoltà a consentire il rinvio.

BOGONI. Ci auguriamo tuttavia che la discussione delle due proposte di legge possa avvenire al più presto data la grande attesa della categoria.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola può rimanere stabilito che la discussione delle due proposte di legge subisce un breve rinvio nell'attesa del richiesto parere della IV Commissione.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

TROISI. Per dichiarazione di voto desidero sottolineare l'importanza dei tre provvedimenti approvati nella seduta odierna e che ci accingiamo a votare a scrutinio segreto, provvedimenti che accolgono le aspirazioni della grande famiglia dei ferrovieri, determinando logicamente un clima di maggiore collaborazione e di fraternità fra il personale tutto di questa grande Azienda.

Nel prendere atto dell'importanza di questi provvedimenti mi sembra doveroso manifestare il nostro compiacimento a chi ha condotto le trattative laboriose e difficili per il raggiungimento di questo obiettivo di maggiore equilibrio.

JACOPONI. Nel dichiarare che approviamo i tre provvedimenti tengo a sottolinearne la grande importanza.

BOGONI. Non ostante alcune riserve daremo il voto favorevole ai tre provvedimenti che costituiscono un passo avanti compiuto dalla benemerita categoria dei ferrovieri. D'altronde le nostre riserve sono già state presentate dai nostri colleghi senatori in sede di discussione dei disegni di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento ed è inutile ripeterle qui.

Confidiamo però che le lacune già denunciate in Senato siano tenute presenti per l'avvenire, per evitare che certi difetti possano prolungarsi. Dichiaro quindi che voteremo a favore dei tre provvedimenti anche se in seno al nostro gruppo si era manifestata una certa tendenza all'astensione. Rinnoviamo le nostre congratulazioni per il fatto che finalmente una vecchia rivendicazione della nostra Commissione sia stata accettata per quanto riguarda il pagamento dei servizi resi dalle ferrovie dello Stato alle altre Amministrazioni statali.

COLASANTO. Per il primo dei due provvedimenti mi esprimo nello stesso senso; per il secondo debbo dire che, così come è redatto, risponde quasi completamente alle esigenze ed alle aspettative della categoria. Certo alcune decurtazioni fatte dal Senato non sono state molto gradite però nell'insieme il provvedimento è ben accolto dal personale delle ferrovie e appunto per questo dobbiamo ringraziare il Ministro che ha diretto le lunghe trattative tendenti al favorevole risultato.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna:

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3037):

Presenti e votanti	. . . . .	34
Maggioranza	. . . . .	18
Voti favorevoli	. . . . .	34
Voti contrari	. . . . .	0

*(La Commissione approva).*

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

« Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3038):

Presenti e votanti	, . . . .	34
Maggioranza	. . . . .	18
Voti favorevoli	. . . . .	34
Voti contrari	. . . . .	0

(*La Commissione approva.*)

« Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3039)

Presenti e votanti	, . . . .	34
Maggioranza	. . . . .	18
Voti favorevoli	. . . . .	34
Voti contrari	. . . . .	0

(*La Commissione approva.*)

*Hanno preso parte alla votazione.*

Bima, Bogoni, Boidi, Borsellino, Cacciatore, Calandrone Pacifico, Cavaliere Alberto, Cavaliere Stefano, Cappugi, Cerreti, Cervone, Colasanto, Concas, De Biagi, Ducci, Fiorentino, Gatto, Guadalupi, Jacoponi, Jervolino Angelo Raffaele, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Lucchesi, Maniera, Menotti, Moscatelli, Murdaca, Petrucci, Reali, Roasio, Rubeo, Sensi, Troisi e Viale.

*In congedo:*

Farinet e Vigo.

**La seduta termina alle 12,30.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI